

(N. 1590-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica
nella seduta del 4 ottobre 1956*

*modificato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 15 marzo 1957 (V. Stampato n. 2479)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro della Difesa

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 MARZO 1957

Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e procuratori dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA.

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1956, la pensione normale spettante al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, avente venti anni di servizio effettivo è pari al 50 per cento della base pensionabile annua stabilita dagli articoli 11 e 12 della legge stessa. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo la pensione di cui sopra è aumentata del 2 per cento della predetta base pensionabile, fino a raggiungere il massimo di nove decimi della base stessa a quaranta anni di servizio utile.

Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente è abrogato l'articolo 3 della legge 1° maggio 1955, n. 318.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° luglio 1957, la pensione normale spettante al personale indicato nel precedente articolo che abbia venti anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,40 per cento del predetto stipendio e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo del 63 per cento degli emolumenti sopra specificati a quaranta anni di servizio utile.

Art. 3.

Il trattamento di pensione derivante dalla applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge è esteso al personale cessato dal servizio rispettivamente prima del 1° luglio 1956 e del 1° luglio 1957, nonchè alle famiglie. La ri-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1957, la pensione normale spettante al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, che abbia venti anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,75 per cento del predetto stipendio e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo del 70 per cento degli emolumenti sopra specificati a quaranta anni di servizio utile.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 2.

Il trattamento di pensione derivante dalla applicazione dell'articolo 1 della presente legge è esteso al personale cessato dal servizio prima del 1° luglio 1957, nonchè ai familiari. La riliquidazione è compiuta di ufficio dalle

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

liquidazione è compiuta di ufficio dalle Amministrazioni competenti. Fino alla prima riliquidazione e salvo conguaglio, continua, a titolo di acconto, la corresponsione dell'assegno integrativo previsto dall'articolo 3 della legge 1° maggio 1955, n. 318.

Art. 4.

È istituita una tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili, nelle misure seguenti:

cause avanti al Pretore	L. 500
cause avanti al Tribunale su appello da sentenza del Pretore	» 1.000
cause di competenza in primo grado del Tribunale	» 2.000
cause avanti alla Corte di appello	» 3.000
cause avanti alla Corte di cassazione	» 5.000

Dal pagamento della tassa di cui al precedente comma sono esentate le controversie in materia di lavoro, di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza malattia ai lavoratori, di infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonchè quelle in materia agraria, che si svolgono avanti alle sezioni specializzate del Tribunale e della Corte di appello, e quelle sull'equo fitto.

La tassa stabilita dal presente articolo sarà riscossa mediante marche da bollo da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo e da annullarsi a cura del cancelliere con l'applicazione del timbro di ufficio.

Art. 5.

La tassa prevista nell'articolo 7, comma primo, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e per il ricorso principale e la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato è stabilita in lire 3.000.

Amministrazioni competenti. Fino alla prima riliquidazione e salvo conguaglio, continua, a titolo di acconto, la corresponsione dell'assegno integrativo previsto dall'articolo 3 della legge 1° maggio 1955, n. 318.

Art. 3.

Identico.

Identico.

cause avanti al Tribunale su appello
da sentenza del Pretore » 1.500

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

È istituita per i ricorsi per ingiunzione una tassa nella misura seguente:

1) ricorso per ingiunzione di competenza del Pretore	L. 300
2) ricorso per ingiunzione di competenza del Tribunale	» 600

Art. 4.

Identico.

Art. 6.

La tassa prevista dall'articolo 5, primo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione avanti alla Corte dei conti in sede giurisdizionale è stabilita in lire 3.000.

Art. 7.

Per l'esercizio finanziario 1956-57 all'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con l'entrata proveniente dalla tassa istituita con l'articolo 4 e col maggiore gettito dipendente dagli aumenti delle tasse indicate negli articoli 5 e 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Soppresso.

Identico.